



TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale di Pisa, riunito in camera di consiglio nella persona dei sigg.:

DOTT. Nicola Antonio Dinisi

PRESIDENTE

DOTT. Enrico D'Alfonso

GIUDICE

DOTT. Daniele Mercadante

GIUDICE rel.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.1.2018,

nel procedimento iscritto al n. 623/2017 R.G.N.C.. promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) con l'avv. ██████████
██████████

RICORRENTE

contro

██████████ C.F. ██████████ con l'avv. LONGO GIOVANNI

RESISTENTE

avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che con ricorso depositato in data 6.9.2017 il Ricorrente rappresentava quanto segue:

- con la sentenza n. 708/2015 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24.2.2001 dalle parti;
- veniva disposta la corresponsione di un assegno mensile da parte del Ricorrente ed a favore della Resistente dell'ammontare di euro 100,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- la Resistente avrebbe iniziato una convivenza *more uxorio* con una terza persona, e tale convivenza sarebbe provata: 1) da un rapporto di un'agenzia investigativa, dal quale si rileverebbe che tale terza persona frequenta l'abitazione della Resistente con modalità che, per durata e frequenza, sono segni di una convivenza; 2) dal fatto che i consumi della abitazione di tale terza

La persona sono anormalmente bassi, segno anche questo che la vita in comune della nuova coppia si svolge nell'abitazione della Resistente.

Chiedeva dunque che l'obbligo al versamento dell'assegno mensile venisse revocato.

Si costituiva la Resistente, la quale rappresentava quanto segue:

- La Resistente non convive con nessuno; la sua relazione sentimentale non implica alcuna convivenza, e non le procura alcun vantaggio economico; tale relazione si svolge con la stessa persona con la quale la Resistente ha un rapporto dal 2012, circostanza nota al Ricorrente;

- Il rapporto dell'investigatore privato ingaggiato dal Ricorrente evidenzia 14 visite alla residenza della Resistente in 4 mesi, e come tale non prova alcuna convivenza;

- Il Ricorrente ha un lavoro stabile; la Resistente, al contrario, guadagna circa 2.000 euro annui in meno rispetto a quando è stato fissato l'importo dell'assegno di mantenimento, percependo 6-700 euro al mese;

Per questi motivi, la Resistente chiedeva il raddoppio dell'importo dell'assegno di mantenimento.

Le domande delle due parti non possono trovare accoglimento.

Quanto al Ricorrente, deve rilevarsi che il rapporto investigativo prodotto, dal quale dovrebbe inferirsi la frequenza con la quale una vettura [REDACTED], da riferirsi alla persona legata alla Resistente, staziona sotto l'abitazione di quest'ultima, non fornisce rilevazioni che possano confermare più di quanto è stato ammesso dalla stessa Resistente, ovvero sia che esiste una relazione, risalente nel tempo, tra le due persone, che si vedono e passano parte del tempo libero insieme, anche a casa della Resistente.

Non è invece stato provato che tale frequentazione, per i suoi caratteri di frequenza e durata, possa assurgere alla qualificazione di vera e propria convivenza.

Né le bollette relative ai consumi della abitazione del preteso convivente sono talmente basse (in particolare quella del riscaldamento) da fare pensare che si tratti di una casa sostanzialmente inabitata.

Non può essere neppure accolta la domanda di parte Resistente, in quanto la variazione dei rispettivi redditi delle parti non appare di entità tale da giustificare l'accoglimento delle richieste della Resistente medesima, la quale domanda un

aumento dell'assegno di mantenimento tale, se concessa, da compensare il 60% dell'asserita perdita di reddito, che comunque rimane non troppo dissimile da quello precedentemente goduto, ove lo si compari con l'entità dell'assegno di mantenimento assegnatole. La variazione del rapporto assegno di mantenimento/reddito percepito, in altre parole, non è sufficientemente elevata da consentire un adeguamento di esso.


P.Q.M.

Il Tribunale respinge le domande delle parti e compensa tra esse le spese del procedimento.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

Così deciso in Pisa nella camera di consiglio del 12/04/2018

Il Giudice rel.
Daniele Mercadante



Il Presidente
Nicola Antonio Dinisi

